Considerando che dall'esame di tali richieste e dalla verifica dei loro elementi materiali e contabili risulta che le operazioni di rieducazione professionale in oggetto si riferiscono a lavoratori disoccupati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 9 i quali soddisfano alle condizioni previste dall'articolo 4 di detto regolamento ; che, tuttavia, per alcune operazioni gli importi delle spese indicate nella domanda non sono stati calcolati conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, a), del regolamento n. 9 e che una somma corrispondente alla rettifica di tali calcoli deve essere pertanto detratta dall'importo totale richiesto ; che tale somma, la cui percentuale rispetto all'importo richiesto (3,81%) è stata determinata in funzione dei risultati della verifica per sondaggio effettuata conformemente alle disposizioni del regolamento della Commissione n. 113/63/CEE, ammonta a DM 26.225,14 ; che la parte delle richieste che rimane previa detrazione di tale importo è conforme alle condizioni prescritte dal regolamento n. 9 e in particolare dagli articoli 5 e 20 ;

Considerando, di conseguenza, che per le spese sostenute dalla « Bundesversicherungsanstalt für Angestellte » (BfA) deve essere riconosciuto il diritto al contributo del Fondo, previa detrazione di un importo di DM 26.225,14, e che l'importo del concorso erogabile dal Fondo ammonta cosí a DM 688.323,79 — DM 26.225,14, vale a dire DM 662.098,65 ;

Considerando che il Comitato del Fondo sociale europeo, nel suo parere del 6 luglio 1965, è pervenuto a conclusioni identiche per i motivi suesposti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le richieste di contributo presentate dalla Repubblica federale di Germania al Fondo sociale europeo per spese sostenute dalla « Bundesversicherungsanstalt für Angestellte » (BfA), organismo registrato nell'elenco degli enti di diritto pubblico di cui all'articolo 18 del regolamento n. 9, concernenti operazioni di rieducazione professionale effettuate nel periodo 1° aprile 1958 — 30 giugno 1962 incluso, sono conformi alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo, a concorrenza di un importo ridotto a DM 662.098,65. La parte delle richieste eccedente tale importo non è conforme a dette disposizioni.

Articolo 2

Di conseguenza, l'importo del contributo del Fondo sociale europeo concesso allo Stato membro richiedente a favore della « Bundesversicherungsanstalt für Angestellte » (BfA) è fissato a DM 662.098,65 (equivalente a circa 165.525 unità di conto).

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1965.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 1965

relativa alla concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica federale di Germania per spese concernenti operazioni di rieducazione professionale

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(65/451/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e, in particolare, l'articolo 125,

Visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo [1], modificato dal regolamento n. 47/63/CEE del Consiglio [2], e in particolare gli articoli 25 e 29,

Visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo [3],

[1] GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.

[2] GU n. 86 del 10. 6. 1963, pag. 1605/63.

[3] GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.

Viste le richieste del 24 novembre 1961, del 2 luglio, 26 settembre e 12 dicembre 1962, del 6 marzo, 10 giugno e 11 dicembre 1962, del del 16 giugno 1964, presentate dalla Repubblica federale di Germania e intese ad ottenere dal Fondo sociale europeo un contributo per spese relative ad operazioni di rieducazione professionale, per un importo totale di DM 189.209,72,

Vista la propria decisione del 13 dicembre 1961 relativa alla compilazione dell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto dall'articolo 18 del regolamento n. 9 (1),

Visto il parere del Comitato del Fondo sociale europeo del 6 luglio 1965,

Considerando che, conformemente agli articoli 1 e 3 del regolamento n. 9, le richieste in oggetto concernono operazioni di rieducazione professionale effettuate nel periodo 1° settembre 1959 — 31 dicembre 1962 incluso, sotto la responsabilità e a carico di cinque « Knappschaften », organismi registrati nell'elenco degli enti di diritto pubblico di cui all'articolo 18 del suddetto regolamento, vale a dire :

	Importo richiesto
1. la « Aachener Knappschaft »	DM 6.504,17
2. la « Hessische Knappschaft »	DM 15.248,85
3. la « Niederrheinische Knappschaft »	DM 7.769,24
4. la « Ruhrknappschaft »	DM 156.322,04
5. la « Saarknappschaft »	DM 3.365,42

Considerando che tali richieste sono state validamente presentate nei termini prescritti dall'articolo 19 del regolamento n. 9 ;

Considerando che dall'esame delle richieste e dalla verifica dei loro elementi materiali e contabili risulta che le operazioni di rieducazione professionale in oggetto si riferiscono a lavoratori disoccupati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 9, i quali soddisfano alle condizioni previste dall'articolo 4 di detto regolamento ; che le richieste presentate sono conformi alle condizioni prescritte dal regolamento n. 9 e, in particolare, dagli articoli 5 e 20 ;

Considerando, di conseguenza, che per le spese sostenute dalle cinque « Knappschaften » suddette deve essere riconosciuto il diritto al contributo del Fondo e che l'importo totale del contributo erogabile dal Fondo ammonta così a DM 189.209,72 ;

Considerando che il Comitato del Fondo sociale europeo, nel suo parere del 6 luglio 1965, è pervenuto a conclusioni identiche per i motivi suesposti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le richieste di contributo presentate dalla Repubblica federale di Germania al Fondo sociale europeo, per spese sostenute dalle « Knappschaften » di cui all'articolo 2 della presente decisione, organismi registrati nell'elenco degli enti di diritto pubblico di cui all'articolo 18 del regolamento n. 9, concernenti operazioni di rieducazione professionale effettuate nel periodo 1° settembre 1959 — 31 dicembre 1962 incluso, sono conformi alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo, a concorrenza della somma totale richiesta di DM 189.209,72.

Articolo 2

Di conseguenza l'importo del contributo del Fondo sociale europeo concesso allo Stato membro richiedente a favore delle « Knappschaften » indicate qui di seguito è fissato a DM 189.209,72 (equivalenti a circa 47.302 unità di conto), così ripartiti :

1. la « Aachener Knappschaft »	DM 6.504,17
2. la « Hessische Knappschaft »	DM 15.248,85
3. la « Niederrheinische Knappschaft »	DM 7.769,24
4. la « Ruhrknappschaft »	DM 156.322,04
5. la « Saarknappschaft »	DM 3.365,42

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1965.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

(1) GU n. 8 dell'1. 2. 1962, pag. 144/62.